



FNOMCeO

FNOMCEO 30/11/09  
RGP.0012395 2009  
CI. 01.09.01/1

Roma,

COMUNICAZIONE N. 46

AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas  
Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Elenchi provinciali medici  
competenti

Cari Presidenti,

in ordine ad alcuni quesiti posti da alcuni Ordini Provinciali sull'argomento indicato in oggetto si rileva quanto segue.

Il Decreto 4 marzo 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009 recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro" dispone all'art. 1 che tale elenco sia tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Tale decreto all'art. 4, comma 2, stabilisce che l'iscrizione in tale elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

Stante l'istituzione presso il Ministero della Salute dell'elenco nazionale dei medici competenti qualche Ordine Provinciale ha chiesto a questa Federazione se debba continuare a tenere l'elenco provinciale dei medici competenti.

Questa Federazione ritiene, sentito lo stesso Ministero competente, che gli Ordini Provinciali debbano continuare a tenere i relativi elenchi provinciali al fine di svolgere una funzione di garanzia e certazione in riferimento peraltro ad eventuali richieste di cittadini, aziende private e tribunali.

Ciò non toglie che, con riferimento alla tenuta degli elenchi provinciali, numerose sono le problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

All'uopo, infatti, si sono evidenziate numerose discrepanze fra l'elenco nazionale e gli elenchi provinciali e in tal senso questa Federazione ha rinnovato la richiesta di un incontro urgente alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio II.

Con riferimento poi ai medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale si sottolinea quanto segue.

L'art. 38, comma 2, prevede che i medici in possesso di tali specializzazioni siano tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Tali soggetti, i quali all'entrata in vigore del T.U., svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del T.U., sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Al riguardo si ritiene che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui sopra, i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale dovrebbero comunque mantenere il diritto all'esercizio delle funzioni di medico competente.

L'art. 38, comma 3, dispone invece che per lo svolgimento delle funzioni di medico competente sia altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 229/99 e successive modificazioni e integrazioni a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

In ordine alla interpretazione da dare al comma di cui sopra, si ritiene quindi che, essendo il D.Lgs. 81/08 entrato in vigore nel 2008, cioè nel corso del triennio formativo 2008-2010, l'obbligo formativo di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 inizi a partire dal triennio formativo successivo e dunque il 2011-2013. Tale interpretazione dovrebbe essere confermata dal Ministero della Salute al quale questa Federazione ha chiesto un incontro.

Con riferimento alle specializzazioni da prendere in considerazione al fine dell'inserimento negli elenchi provinciali dei medici competenti si ritiene che a far data dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 si dovrà fare esplicito riferimento ai soli titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

In ordine alla disposizione di cui all'art. 25, comma 1, lett. n), che prevede fra gli obblighi del medico competente quello di comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/08 si ritiene che tale termine non possa considerarsi perentorio.

L'art. 1, comma 1, del decreto 4 marzo 2009 citato in premessa, dispone infatti che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali cura l'aggiornamento di tale elenco.

Pertanto i medici in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che non hanno adempiuto alla previsione di cui all'art. 25, comma 1, lett n) sopracitata, possono certamente provvedervi al fine dell'inserimento nell'elenco nazionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco

